

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTERO E BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1958

Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. — La legge attualmente in vigore dispone che un medico od un veterinario non possono più partecipare a concorsi per medico o veterinario condotto qualora abbiano oltrepassato l'età di 32 anni; non esistono invece limiti di età per la partecipazione a detti concorsi per i sanitari condotti che prestino già servizio con nomina divenuta definitiva.

Con la odierna pletera di laureati non è facile riuscire ad avere una condotta medica o veterinaria prima dei 32 anni. La sempre maggiore vastità delle materie di esame, il servizio militare, la necessità di frequentare qualche anno ospedali o cliniche dopo la laurea, la necessità sempre più sentita di frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione sono tutte condizioni che obbligano il sanitario a non presentarsi ai concorsi per condotte che verso i trenta anni. Ma partecipare ai concorsi non significa riuscire, perchè le prove di concorso divengono sempre più ardue ed aleatorie dovendo le Commissioni procedere ad una graduatoria di merito tra una folta schiera di concorrenti.

D'altra parte anche la sempre maggior vastità della scienza e la maggior finezza della tecnica giustificano un provvedimento che ha come conseguenza di affidare un servizio tanto importante quale è quello delle condotte mediche e veterinarie, specie di quelle lontane dai centri come sono quelle di prima nomina, a professionisti con una più avanzata formazione.

Abbiamo pertanto la convinzione che elevando i limiti di età a 35 anni renderemo meno difficile e più tranquilla la sistemazione di una importante categoria di sanitari e nel contempo miglioreremo il servizio delle condotte rurali disagiate che richiedono nel medico e nel veterinario oltre a particolari doti di resistenza fisica e di spirito di sacrificio anche la capacità di far fronte, da solo, alle più difficili ed improvvise situazioni.

Per questi motivi confidiamo che il Senato vorrà approvare il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione purchè non abbiano oltrepassato i 35 anni di età ».